


STATUTO

Allegato D al  
n. 1743 Resol. 13

DELLA "FONDAZIONE DELL'ORDINE FORENSE DI TRANI"

ARTICOLO 1



E' costituita la "FONDAZIONE DELL'ORDINE FORENSE DI TRANI"  
con sede in Trani presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvo-  
cati di Trani (Palazzo di Giustizia, Piazza Duomo n.10).

La Fondazione è ente di diritto privato, non ha finalità  
di lucro, è apolitica ed aconfessionale.

COPIA

ARTICOLO 2

La Fondazione si propone:

a) di fornire le condizioni per una crescita della cultura  
forense e giudiziaria nell'ambito del Circondario del Tribu-  
nale di Trani e del Distretto della Corte di Appello di Bari  
che coinvolga ed amalgami le diverse componenti associative  
che in essa traggono le ragioni della loro esistenza;

b) di predisporre per i giovani che intendono intraprendere  
la libera professione di avvocato, strumenti di studio e di  
formazione professionale giuridica e forense a mezzo dell'i-  
stituzione e gestione della Scuola Forense, con corsi di in-  
dirizzo teorico-pratico ed anche mediante l'organizzazione e  
la gestione degli stessi per conto del Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati di Trani e sotto la responsabilità di que-  
st'ultimo;

c) di fornire agli avvocati che operano nell'ambito del Cir-  
condario del Tribunale di Trani e del Distretto della Corte

di Appello di Bari, un servizio di aggiornamento e possibilità di specializzazione nei diversi settori forensi e dell'attività giudiziaria.

La Fondazione potrà inoltre:


- promuovere, direttamente ovvero attraverso la creazione di cooperative e di strutture, attività per rendere più funzionali i servizi che interessano le diverse categorie degli operatori nel campo forense e giudiziario;
- acquistare, prendere in locazione e locare beni immobili da destinare a sede della Fondazione e dei servizi d'interesse comune;
- organizzare congressi, seminari, convegni e viaggi di studio;
- curare, anche a mezzo di pubblicazioni, la conoscenza degli scopi e dei programmi della fondazione e dell'attività svolta;
- costituire e gestire Biblioteche;
- curare la pubblicazione di dispense, libri e riviste di interesse giuridico e forense;
- promuovere ogni altra iniziativa idonea a perseguire gli scopi istituzionali.

### ARTICOLO 3

Il funzionamento della Scuola Forense sarà disciplinato con regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato Tecnico Scientifico.



La Fondazione, nell'ambito dei corsi di formazione forense, avrà facoltà di istituire borse di studio in varie provvidenze ritenute opportune, per i discenti meritevoli e/o bisognosi, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione e previo parere del Comitato Tecnico Scientifico.



ARTICOLO 4

La Fondazione per perseguire i suoi scopi istituzionali potrà collegarsi con organizzazioni similari, enti pubblici e privati, associazioni, stipulando con essi apposite convenzioni per lo scambio di informazioni, per l'organizzazione di seminari comuni e per altre forme di collaborazione, ai fini della migliore formazione ed aggiornamento.

ARTICOLO 5

Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito come segue:

- a) dal fondo iniziale versato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani così come indicato nell'atto costitutivo e successive integrazioni;
- b) dalle provvidenze finanziarie e dai beni mobili ed immobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio indisponibile della Fondazione.

ARTICOLO 6

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione disporrà di entrate che potranno essere costituite:

*Vertical handwritten text on the right margin, possibly a signature or reference.*


*Vertical handwritten text on the right margin, possibly a signature or reference.*





Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati e scelti tra i propri membri dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani.

Il Consiglio di Amministrazione in occasione della prima adunanza collegiale, sceglie tra i propri membri il Vice Presidente.



Per i mandati successivi al primo i consiglieri rimarranno in carica per 2 (due) anni; in ogni caso i membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere riconfermati ad eccezione di quelli che avessero perduto nel frattempo lo status di consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Trani.

Nell'ipotesi in cui durante la vigenza del Consiglio di Amministrazione, per qualsiasi motivo, dovesse venir meno uno o più dei consiglieri eletti, questi saranno sostituiti con altri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, scelti tra i propri membri.

Sono Tesoriere e Segretario del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, il Tesoriere e il Segretario della Scuola.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato in via ordinaria almeno due volte l'anno, con preavviso scritto da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R., fax o e-mail, al-

meno 10 (dieci) giorni prima non liberi.

Esso è convocato in via straordinaria per iniziativa del Presidente od a richiesta di un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

a) delibera gli atti di amministrazione straordinaria e ratifica quelli adottati dal Presidente nei casi di urgenza;

b) nomina il Comitato Tecnico Scientifico ed approva i piani di lavoro da esso eventualmente proposti;

c) delibera l'assunzione di personale e determina gli stipendi, le indennità ed i compensi per il personale medesimo ed i collaboratori;

d) delibera l'acquisto, la vendita di immobili rientranti nel patrimonio della Fondazione;

e) accetta donazioni ed eredità;

f) approva lo schema degli eventuali contratti editoriali da stipulare dal Presidente ed i regolamenti circa la proprietà letteraria delle pubblicazioni;

g) bandisce concorsi e borse di studio ed istituisce premi;


h) nomina il Direttore, il Segretario ed il Tesoriere della Scuola Forense;

i) delibera su ogni altra materia di interesse della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione ha il potere di rappresentanza.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di

*Giuseppe Carapane*  
*Antonio*  
*Roberto*  
*Teo*  
*Paolo*  
*Vittorio*  
*Stefano*



assenza o di impedimento di questi.

Il Presidente, in particolare:

a) provvede agli atti di ordinaria amministrazione;

b) rappresenta la Fondazione in giudizio;

c) stipula i contratti;

d) esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente trasmette una copia della relazione sull'attività svolta l'anno precedente al Presidente del Consiglio Nazionale Forense.

#### ARTICOLO 10

Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da 5 (cinque) membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra avvocati, magistrati e docenti universitari e dura in carica per il periodo da esso stabilito.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dei membri del Comitato in caso di dimissioni od impedimento degli stessi.

Il Comitato può essere integrato, di volta in volta, in relazione ai pareri da esprimere, con esperti in specifiche materie designati dal Consiglio medesimo.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta ogni 3 (tre) mesi e può essere convocato dal suo Presidente o dal Presidente della Fondazione o dal Direttore della Scuola, quando lo ritengano opportuno o su richiesta di alme-

no un terzo dei suoi componenti.

Alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico possono partecipare, con voto consultivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione od un suo delegato, il Direttore, il Segretario ed il Tesoriere della scuola.

Il Comitato Tecnico Scientifico:

a) formula pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità della Fondazione;

b) esprime pareri sui regolamenti per la disciplina delle attività istituzionali;

c) esprime pareri sull'idoneità e sulla realizzabilità dei corsi di formazione ed aggiornamento forense, degli studi, ricerche, progetti, e programmi previsti;

d) esprime pareri sui programmi di attività sottoposti al suo esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

#### ARTICOLO 11

Il Direttore della Scuola è nominato dal Consiglio di Amministrazione con durata in carica pari a quella del Consiglio che lo ha nominato.

Egli collabora con il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dirige e coordina la Scuola Forense; risponde del proprio operato al Consiglio medesimo.

#### ARTICOLO 12



Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario ed il Tesoriere della Scuola con durata della carica pari a quella del Consiglio che ha proceduto alla nomina.

Essi collaborano con il Direttore per la gestione ed il funzionamento della Scuola; rispondono del proprio operato al Direttore ed al Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 13

Il Direttore, il Segretario ed il Tesoriere della Scuola sono rieleggibili e possono partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 14

Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione di cui, tra gli effettivi, uno iscritto all'Albo degli Avvocati e due all'Albo dei Dottori Commercialisti dal quale saranno scelti anche i due membri supplenti.

I Revisori eleggono il Presidente del Collegio tra gli effettivi. Essi hanno durata in carica uguale a quella del Consiglio che li ha nominati e sono rieleggibili.

Essi vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo ed il conto consultivo sui quali fanno relazione scritta collegiale al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dei Revisori dei conti può partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15

I componenti degli organi monocratici o collegiali previsti dal presente Statuto possono essere revocati o sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina.

Il componente subentrante dura in carica fino alla scadenza prevista per il sostituito.

ARTICOLO 16

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

ARTICOLO 17

In caso di scioglimento della Fondazione si procederà alla liquidazione del suo patrimonio secondo le disposizioni degli articoli 30 e seguenti del Codice Civile.

I beni della Fondazione che restano dopo esaurita la liquidazione saranno devoluti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani affinché ne faccia uso nell'interesse degli avvocati iscritti all'Albo ovvero perché vengano destinati a fini assistenziali.

ARTICOLO 18


Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.

Ennio Pucchi V. Maria Lapolce

Giuseppe Carapaus Tesse

~~Antonio~~ ~~Luca~~ Teste

~~Luca~~



Copia fotostatica composta di ~~sedici~~ fogli conforme

all'originale munito delle prescritte firme che si

rilascia per gli usi ~~che~~ competenti

Trani, 18 ottobre 2004

